

Il Municipio

Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 10 agosto 2010
Rif RM 20.07.2010 // 568

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente i voli con elicotteri

Il Municipio, richiamati il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri, la proposta di coordinamento procedurale del 27 aprile 2004 del Consiglio di Stato, gli articoli 107 e 192 LOC, gli articoli 23, 24 e 25 RaLOC e ogni altra normativa applicabile in materia,

d e c i d e:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio nella disciplina dei voli con elicottero in modo da limitare l'inquinamento fonico e dell'aria connesso all'uso di questo mezzo di trasporto come pure per garantire la sicurezza e permettere il rispetto della quiete pubblica.

Art. 2 Area di atterraggio comunale

¹Il Comune mette a disposizione una funzionale area di atterraggio e provvede alla sua manutenzione.

²L'area di atterraggio comunale è ubicata al mappale no. 4583 zona al Pian.

Art. 3 Definizioni

¹E' considerato volo a bassa quota qualsiasi volo effettuato a meno di 300 m sopra zona densamente popolate o di 150 m sopra le altre zone.

²E' considerato atterraggio esterno la manovra di atterraggio e di partenza o di volo stazionario con elicottero in prossimità del suolo al di fuori della piazza di atterraggio.

³Per zona densamente popolata di intende un gruppo (agglomerato) di almeno dieci case d'abitazione contigue nonché il terreno circostante sino a 100 m da esse.

Art. 4 Modi di volare

¹Nel rispetto del punto 3 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri e delle normative dell'Ordinanza concernente la repressione dei rumori molesti e inutili, le ditte che effettuano voli con elicotteri dovranno evitare rumori inutili.

²In particolare dovranno scegliere itinerari e quote di volo in modo da non arrecare eccessivo disturbo sui centri abitati, sulle sedi dell'Istituto scolastico comunale e strutture simili.

Art. 5 Atterraggi esterni in zone densamente popolate

¹L'atterraggio esterno in zona densamente popolata è soggetto a preventiva autorizzazione del Municipio.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio che valuterà la sicurezza della circolazione e di lotta contro il rumore.

Art. 6 Voli di lavoro

Nel caso di una frequente o prolungata utilizzazione di un'area di atterraggio esterna nell'ambito di voli di lavoro (voli su cantieri, trasporto di materiale edile o di legname, trasporti di merci, eccetera), il programma dei voli deve essere preventivamente presentato al Municipio.

Art. 7 Manifestazioni aeronautiche pubbliche al di fuori di aerodromi

¹Quando per una manifestazione sotto i 1100 m/M segnatamente feste campestri, di associazioni o altro vengono utilizzati non più di due elicotteri, deve essere presentata una richiesta al Municipio che è competente per il rilascio dell'autorizzazione.

²I Comuni vicini che dovessero essere sorvolati a quote inferiori alle minime regolamentari (300 m/M in zone densamente popolate, altrove 150 m/M) durante le operazioni di partenza e atterraggio, devono dare il loro accordo. Gli altri Comuni devono essere avvisati.

³L'autorizzazione conterrà le imposizioni concernenti gli orari, le rotte di volo, eccetera.

Art. 8 Orario di servizio per il trasporto di materiale

¹Per il trasporto di materiali con atterraggi esterni, le imprese di trasporto sono vincolate all'osservanza dei seguenti orari:

A) periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo)

lunedì-venerdì	08.00-12.00 / 13.30-18.00
sabato	08.00-12.00

B) periodo estivo (1 aprile – 30 settembre)

lunedì-venerdì	08.00-12.00 / 13.30-19.00
sabato	08.00-12.00

²Il trasporto di materiali è pure escluso nei giorni festivi parificati alle domeniche secondo il Decreto legislativo del 10 luglio 1934 e successive modifiche.

Art. 9 Voli di lavoro

¹L'istante (proprietario o progettista dell'intervento edilizio che necessita il volo in elicottero per il trasporto di materiale) richiede l'autorizzazione al Municipio specificando in particolare:

- data prevista e data di riserva;
- motivo della necessità del volo e se del caso si dovrà produrre la licenza edilizia rilasciata dal Municipio;
- il tipo di materiale che si vuol trasportare in elicottero;
- il numero dei voli presumibilmente necessari;
- il programma dei voli con la definizione dell'area di carico e del mappale di scarico (allegare planimetria);
- le zone sorvolate;
- l'indicazione dalla quale appare che non è possibile nessun altro tipo di trasporto.

²Il Municipio si esprime entro 15 giorni indicando la fattibilità o meno di quanto proposto e le eventuali condizioni.

Art. 10 Notifica dell'effettuazione dei voli

¹La ditta di trasporto aereo notifica per fax alla Cancelleria comunale almeno tre giorni prima del volo le esatte modalità del volo precedentemente preavvisato favorevolmente dal Municipio confermando il giorno, l'orario e il numero dei voli.

Art. 11 Voli per altri scopi

¹Le richieste di volo per altri scopi come pure quelle per gli atterraggi esterni in montagna dovranno pervenire al Municipio per lettera o per fax almeno 10 giorni lavorativi prima del volo rispettivamente della manifestazione prevista.

²Salvo casi eccezionali, le domande in contrasto con i termini sopra menzionati non saranno prese in considerazione.

³Eventuali cambiamenti di programma dovranno essere tempestivamente annunciati per lettera o fax alla Cancelleria comunale.

Art. 12 Tasse

Per il rilascio dell'autorizzazione di volo è percepita una tassa di fr. 30.-.

Art. 13 Obbligo di notifica

¹La Polizia comunale esaminerà la notifica sollevando eventuali obiezioni dal punto di vista della sicurezza e della lotta contro il rumore (inquinamento fonico).

Art. 14 Divieti

All'interno dei nuclei abitati sono vietate le operazioni di carico e scarico o di rifornimento. Gli interventi di salvataggio (REGA) e quelli legati alla lotta contro gli incendi non sottostanno a tale divieto.

Art. 15 Danni nei confronti di terzi

¹Il committente, e/o la ditta che effettua i voli, sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi. Il committente, rispettivamente la ditta non potranno fare rivalsa sul comune se, per caso fortuito o a causa di terzi, non potranno esercitare i loro diritti o saranno altrimenti danneggiati.

²La ditta che effettua i voli d'intesa con la Polizia comunale dovrà quindi prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo (avvertire i confinanti, sbarrare le vie d'accesso, segnalare il pericolo, pulizia e riordino delle aree comunali utilizzate, eccetera).

Art. 16 Atterraggi esterni / uso aree comunali

L'uso di aree comunali per atterraggi esterni è soggetto ad autorizzazione specifica da richiedere alla Polizia comunale almeno 8 (otto) giorni prima del previsto volo.

Art. 17 Vigilanza

Il Municipio esercita la sorveglianza sulle prescrizioni federali, cantonali e comunali tramite la Polizia comunale.

Art. 18 Segnalazione di infrazioni

Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all'Ufficio federale dell'aviazione civile per il tramite dell'Ufficio dell'aeroporto cantonale.

Art. 19 Reclami

Contro le decisioni della Polizia comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

Art. 20 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso all'Ufficio federale dell'aviazione civile entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Art. 21 Provvedimenti amministrativi e penalità

¹Chiunque contravviene alle disposizioni della presente ordinanza può essere punito o dall'Ufficio federale dell'aviazione civile con una multa fino a CHF 20'000.- o con l'arresto da parte dell'autorità giudiziaria penale.

²Nei casi di esigua gravità la pena può essere sostituita da un ammonimento.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. settembre 2010. Essa viene intimata alle ditte che hanno una regolare attività di volo nel Cantone Ticino.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 568 del 20 luglio 2010.

Esposta all'albo comunale dal 16 agosto 2010 al 3 settembre 2010.